Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19
Limitazioni a medie e grandi strutture di vendita
Misure in vigore fino al 03 aprile 2020

Comma r), art. 1, DPCM 8 marzo 2020
Comma 1) art. 1, DPCM 9 marzo 2020

Il comma r) dell'art. 1, come sotto riportato, prevede la **chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali.** Nei giorni feriali il gestore deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza.

Si precisa che la chiusura **non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza, le strutture dovranno essere chiuse.

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Si precisa inoltre, che il gestore non solo deve far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro all'interno della propria attività, anche attraverso una eventuale rimodulazione degli spazi a disposizione, ma deve evitare assembramenti, in evidente violazione della norma, di clienti all'esterno dell'attività commerciale in attesa di poter accedere alla struttura.

È fatto obbligo ai gestori di rispettare le misure igienico sanitarie specificate nell'Allegato 1, che di seguito si riportano:

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Infine, si raccomanda a tutti i gestori di esporre cartelli ben visibili, sia all'interno che all'esterno dei locali, per ricordare agli avventori di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, le misure igienico sanitarie previste e la pena prevista per il mancato rispetto degli obblighi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Le indicazioni qui fornite rappresentano delle linee guida generali, per una comprensione più completa si invitano i gestori a prendere visione integrale dei Decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 e 09 marzo 2020.

Si rammenta che la violazione delle norme previste comporterà la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni, oltre ad essere punita ai sensi dell'art 650 codice penale.

Taglio di Po, 10/03/2020

Il Sindaco
Francesco Siviero